Comune di Torre de’ Roveri

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI

Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19/10/2026

INDICE

Sommario

TITOLO I - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORRE DE' ROVERI 2
Articolo 1 - Oggetto e finalità 2
Articolo 2 – Tipologie di contributi e vantaggi economici 2
Articolo 3 – Tipologia di interventi finanziabili 2
Articolo 4 – Soggetti beneficiari 3
Articolo 5 - Presentazione delle domande 3
Articolo 6 - Criteri per l'assegnazione del contributo ordinario 3
Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi per attività sportiva 4
Criteri di valutazione per l'erogazione di contributi ad associazioni culturali e di spettacolo, di volontariato, di promozione sociale 4
Articolo 7 - Motivi d'esclusione 5
Articolo 8 - Modalità di erogazione delle somme 5
Articolo 9 - Decadenza del contributo 6
TITOLO II – AGEVOLAZIONI E PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI 6
Articolo 10 - Finalità 6
Articolo 11 - Soggetti beneficiari 6
Articolo 12 – Concessione delle agevolazioni 7
Articolo 13 - Concessione del patrocinio 7
TITOLO III – ISTITUZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 8
Articolo 14 – Oggetto e finalità 8
Articolo 15 - Requisiti per l'iscrizione 8
Articolo 16 - Modalità d'iscrizione 8
Articolo 17 - Diniego e cancellazione 8
Articolo 18 - Durata e rinnovo dell'iscrizione 9
Articolo 19 - Sostegni economici 9

TITOLO I - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, ORDINARI E STRAORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORRE DE' ROVERI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento, disciplina l'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, come enunciato all'articolo 12 della Legge 241 del 1990, a favore di Enti e Associazioni che svolgono una funzione culturale, aggregativa, ricreativa nel territorio del Comune di Torre de' Roveri.

Lo stesso determina al suo interno criteri, tempi e modalità a cui l'Amministrazione deve attenersi in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Finalità principale è quella di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative da parte dei soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo articolo 3.

Al Titolo II, il presente regolamento disciplina altresì la concessione del patrocinio e al Titolo III, l'istituzione dell'Albo comunale delle Associazioni senza scopo di lucro presenti nel territorio comunale. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è condizione necessaria al fine di accedere ai benefici di cui all'articolo immediatamente successivo.

Articolo 2 – Tipologie di contributi e vantaggi economici

L'intervento del Comune, a favore dei soggetti di cui all'art.4, può concretizzarsi in forma di:

- contributi finanziari ordinari;
- contributi finanziari straordinari;
- agevolazioni economiche;
- patrocinio;

Il Contributo ordinario è un contributo concedibile a favore di coloro che entro il termine stabilito, presenteranno regolare istanza. La richiesta può riguardare sia l'ordinaria attività che attività, progetti, iniziative anche articolate, di carattere eccezionale.

Il Contributo straordinario, è concesso per progetti presentati al di fuori dei termini stabiliti dal presente regolamento, unicamente ammissibili nel caso in cui sia possibile dimostrare l'eccezionalità dell'iniziativa da realizzare. Le domande possono essere prese in considerazione sulla base di specifica direttiva della Giunta Comunale che formula altresì gli indirizzi per la eventuale integrazione delle risorse finanziarie.

Articolo 3 – Tipologia di interventi finanziabili

Il Comune intende sostenere gli interventi e le attività che mirano a:

- promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità, che si pongano quale obiettivo quello di arricchire, in generale, il tessuto culturale, educativo, formativo, ambientale, sociale e turistico del paese;
- valorizzare la condizione giovanile;
- contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche a favore delle diverse fasce di età;
- accrescere il prestigio e l'immagine del paese nell'interesse collettivo;
- riqualificare le strutture e spazi esistenti nel comune attraverso un insieme di progetti culturali riconoscibili e significativi.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'assegnazione di contributi, ordinari e straordinari, le associazioni, i gruppi, i comitati, le parrocchie a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, sociale, culturale, ambientalistico, turistico, educativo e formativo.

La concessione del contributo per l'ordinaria attività dei soggetti di cui al primo comma, può avvenire esclusivamente verso coloro aventi sede legale nel Comune di Torre de' Roveri.

I partiti politici e le organizzazioni sindacali non sono ritenuti soggetti ammissibili.

I soggetti di cui al precedente comma 1 devono essere regolarmente iscritti all'Albo comunale delle forme associative, disciplinato al Titolo III del presente Regolamento.

E' richiesta inoltre un'esperienza significativa pari ad almeno un anno di attività nel proprio settore di riferimento.

Articolo 5 - Presentazione delle domande

A cadenza annuale l'Ufficio competente adotterà un avviso pubblico contenente i principi generali di cui al presente regolamento e tutti i requisiti specifici necessari per poter accedere ai contributi di tipo ordinario stabiliti con apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale.

Le domande di **contributi ordinari** devono essere inoltrate all'Ufficio Protocollo del Comune di Torre de' Roveri, entro la data di scadenza prevista dall'avviso che verrà pubblicato entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, al fine di ottenere un contributo per lo svolgimento della normale attività associativa o per la realizzazione di attività, progetti, iniziative anche articolate.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal Presidente o Legale Rappresentante dell'Ente proponente, dovrà essere predisposta secondo la modulistica, adottata dagli uffici competenti e riportare in allegato i seguenti documenti:

- Relazione illustrativa dell'attività svolta regolarmente dall'ente – sia esso un'associazione, un gruppo, un comitato, una congregazione o una parrocchia;
- descrizione dettagliata delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- Copia dello statuto e dell'atto costitutivo solo nel caso in cui avesse subito modifiche rispetto a quello detenuto dagli uffici competenti che curano la gestione dell'albo;
- Bilancio preventivo e ultimo bilancio consuntivo disponibile, sottoscritto per autenticità dal Presidente o Legale Rappresentante.

Le domande di **contributi straordinari**, predisposte secondo le modalità di cui ai precedenti punti, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, almeno sessanta giorni prima della data della manifestazione o iniziativa, riportando le debite giustificazioni circa la natura eccezionale dell'evento.

La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

Le istanze, per la richiesta dei contributi ordinari, saranno soddisfatte entro il limite delle risorse finanziarie disponibili e, sino a esaurimento delle stesse, secondo le modalità e i criteri definiti nel presente regolamento.

L'erogazione dei contributi di carattere straordinario sarà oggetto di valutazione della Giunta Comunale.

Articolo 6 - Criteri per l'assegnazione del contributo ordinario

Una volta chiusi i termini di presentazione delle istanze il Responsabile del procedimento, verificato il rispetto dei termini, delle modalità e dei requisiti di ciascun'istanza, procederà all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di massima di seguito riportati.

Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi per attività sportiva

Criteri	Ripartizioni e parametri	Punteggio
Livello di partecipazione ai Campionati ufficiali organizzati dalle Federazioni Nazionali	Livello nazionale Livello regionale Livello provinciale Livello locale	3 punti 2 punti 1 punto 0 punti
Numero di tesserati nella Società	Oltre 80 tra 71 e 80 tra 51 e 70 tra 26 e 50 fino a 25	8 punti 5 punti 3 punti 2 punti 1 punti
Numero di tesserati under 18 nella Società	Oltre 80 tra 51 e 80 tra 26 e 50 fino a 25	10 punti 6 punti 3 punti 1 punto
Numero di tesserati con disabilità	Per ogni tesserato	5 punti
Quote per iscrizione a campionati e competizioni	Oltre 5000 € tra 2001 e 5000 € tra 1001 e 2000 € fino a 1000 €	5 punti 3 punti 2 punti 1 punto
Affiliazione alla Federazione sportiva nazionale		1 punto
Organizzazione nel territorio comunale di eventi o manifestazioni sportive ufficiali, riconosciuti o autorizzati dalla Federazione sportiva nazionale, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva o dai relativi organismi territoriali competenti Ogni evento è conteggiato una sola volta al livello più elevato riconosciuto (massimo 20 punti complessivi)	Livello nazionale Livello regionale Livello provinciale	10 punti 6 punti 3 punti

Criteri di valutazione per l'erogazione di contributi ad associazioni culturali e di spettacolo, di volontariato, di promozione sociale

Criteri	Ripartizioni e parametri	Punteggio
Continuità negli anni delle attività associative	Oltre 10 anni Da 5 a 10 anni Meno di 5 anni	5 punti 3 punti 2 punti
Numero di attività/manifestazioni svolte in collaborazione con i servizi sociali/assessorato alla cultura del comune	Per ogni manifestazione	2 punti
Numero di attività/manifestazioni svolte in modo autonomo sul territorio di Torre de Roveri	Per ogni manifestazione	1 punto
Periodicità nell'erogazione dei servizi di apertura al pubblici per finalità di assistenza conformi alle finalità statutarie	Quotidiana Settimanale Mensile Annuale	10 punti 6 punti 3 punti 1 punto
Valore finanziario del bilancio consuntivo	Oltre 20000 € tra 10001 e 20000 € tra 1001 e 10000 € fino a 1000 €	20 punti 10 punti 5 punti 1 punti

Numero di iscritti e partecipanti alla vita associativa nel periodo di riferimento (Persone coinvolte nell'erogazione del servizio)	Oltre 50 da 31 e 50 da 11 a 30 fino a 10	15 punti 7 punti 3 punti 1 punti

La formula da applicare per la ripartizione dei budget è la seguente:
Ca = Cs : Pt X Pa
Laddove:
Ca = contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario;
Cs = contributo (budget) stanziato;
Pt = totale dei punteggi conseguiti da tutti i beneficiari;
Pa = punteggio ottenuto da ogni singolo beneficiario.

Il contributo erogato non potrà essere maggiore della somma richiesta, la parte non distribuita a seguito degli arrotondamenti rimane acquisita al bilancio di esercizio.

Il Responsabile del Servizio, a seguito dell'applicazione dei criteri precedenti, provvede alla formulazione della graduatoria, e la sottopone alla Giunta Comunale.

Articolo 7 - Motivi d'esclusione

Verranno ritenuti non idonei i soggetti:

- non regolarmente iscritti all'albo comunale
- per mancanza dei requisiti soggettivi
- per presentazione domanda oltre i termini stabiliti
- domanda incompleta rispetto a quanto prescritto all'articolo 5
- incoerenza dell'attività proposta rispetto alle finalità che il Comune intende perseguire
- istanze che, a seguito di istruttoria, non conseguono alcun punteggio
- Per le società sportive, se la somma delle sanzioni e delle multe accumulate durante l'ultima stagione ammontano a più della metà del contributo ricevuto.

Il provvedimento negativo è preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Articolo 8 - Modalità di erogazione delle somme

L'Ufficio competente provvederà, mediante pubblicazione all'albo pretorio, a dare debita comunicazione a tutti i soggetti richiedenti:

- idonei
- non idonei

Per i contributi straordinari entro il termine dei sessanta giorni successivi alla realizzazione dell'evento o manifestazione finanziata con i fondi comunali, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare regolare documentazione di spesa, nel rispetto di ciò che viene di seguito elencato e alla luce delle disposizioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:

- relazione circa l'attività svolte;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000, di tutte le spese sostenute e le entrate conseguite per l'iniziativa oggetto del contributo concesso dall'Amministrazione Comunale, con in allegato tutte le fatture acquisite, le ricevute fiscali, parcelle di eventuali professionisti;
- dichiarazione dei contributi già ottenuti o ufficialmente riconosciuti da altri enti e istituzioni;

In caso di minore spesa rispetto a quella preventivata, il contributo viene proporzionalmente ridotto in maniera tale che esso non superi la percentuale massima stabilita.

Gli uffici possono rideterminare la spesa ammissibile ed il susseguente contributo valutando la pertinenza della spesa documentata. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa prevista a condizione che

non siano modificate sostanzialmente le attività inizialmente indicate nella domanda.

Tutta la documentazione (brochure, dépliant, manifesti e quant'altro) prodotta in occasione dell'evento o iniziativa finanziata dal comune deve riportare lo stemma dell'Ente, secondo le indicazioni e le prescrizioni grafiche fornite dall'ufficio comunale competente, e riportare la seguente dicitura "Iniziativa realizzata grazie al contributo del Comune di Torre de' Roveri".

L'erogazione del contributo è disposta non oltre trenta giorni dalla presentazione della rendicontazione.

Articolo 9 - Decadenza del contributo

L'ufficio competente è tenuto a pronunciare la decadenza del contributo, nei seguenti casi:

- in mancanza della rendicontazione entro i termini stabiliti di cui al precedente articolo
- in caso di presentazione di rendicontazione sulla base di dichiarazioni non veritiere
- in caso di modifiche sostanziali rispetto al progetto inizialmente presentato.

TITOLO II – AGEVOLAZIONI E PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI

Articolo 10 - Finalità

Per agevolazioni economiche si intende la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale, di cui viene indicato il valore economico. In particolare sono considerate agevolazioni economiche l'utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale, la spedizione postale degli inviti a cura del Comune, la stampa di materiale pubblicitario e ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio comunale.

Sono da considerarsi agevolazioni economiche le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo di personale comunale, l'utilizzo saltuario di sale e spazi di proprietà o in uso dell'Amministrazione comunale. Per tale utilizzo si ritiene concessa un'agevolazione economica corrispondente al valore indicato nel tariffario del Comune, se presente, o a quello determinato con apposito atto dal Dirigente preposto.

Il patrocinio costituisce una espressione di partecipazione ed apprezzamento del Comune nei confronti di iniziative di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, promosse senza fini di lucro, da soggetti pubblici e privati. E' possibile riconoscere il patrocinio non solo per iniziative che vengano svolte all'interno del territorio comunale, ma anche per quelle che vanno oltre i confini dello stesso, e che abbiano la finalità di attribuire rilevanza all'immagine del paese.

Tali iniziative devono rispondere alle finalità di interesse collettivo riconducibili ai principi generali dello statuto comunale e del presente regolamento.

Articolo 11 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare:

- comuni, province, università, comunità montane ed altri enti pubblici
- associazioni, fondazioni, comitati, istituzioni, società ed altre organizzazioni private che, per notorietà e struttura sociale possedute, danno garanzie di correttezza e validità dell'iniziativa, per le agevolazioni non deve esserci fine di lucro.
- coloro per i quali è richiesta la regolare iscrizione all'albo delle associazioni

Articolo 12 – Concessione delle agevolazioni

L'istanza, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente, deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Torre de' Roveri nei tempi previsti per concessione dei contributi descritti nel Titolo I.

Le richieste devono contenere i seguenti elementi essenziali:

- relazione illustrativa dell'attività svolta regolarmente dall'ente – sia esso un'associazione, un gruppo, un comitato o una parrocchia;
- descrizione dettagliata delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- copia dello statuto e dell'atto costitutivo solo nel caso in cui avesse subito modifiche rispetto a quello detenuto dagli uffici competente che curano la gestione dell'albo;
- bilancio preventivo e ultimo bilancio consuntivo disponibile, sottoscritto per autenticità dal Presidente o Legale Rappresentante.

Inoltre l'attività deve essere erogata per la maggior parte dei partecipanti di Torre de' Roveri e per la fascia di età da 0 a 8 anni. Questo requisito deve essere evidenziato nel primo punto dell'elenco precedente.

Articolo 13 - Concessione del patrocinio

L'istanza, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente, deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Torre de' Roveri almeno 30 giorni prima rispetto alla data prefissata per lo svolgimento dell'iniziativa stessa. L'Amministrazione è tenuta a dare formale comunicazione circa l'accoglimento o meno del patrocinio richiesto.

Di norma la concessione del patrocinio non comporta oneri per il Comune. Per tutte le altre ipotesi si rimanda agli artt. Di cui al Titolo I .

Le richieste devono contenere i seguenti elementi essenziali:

- scopi e finalità dell'iniziativa
- tempi e luoghi di svolgimento
- programma e modalità di svolgimento

Il patrocinio che non comporta oneri economici è concesso direttamente dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, anche mediante confronto informale e senza necessità di apposita deliberazione**.** La concessione avviene mediante provvedimento sottoscritto dal Sindaco, previa verifica da parte dell'ufficio competente della completezza della richiesta e della coerenza dell'iniziativa con le finalità del presente Regolamento. Il provvedimento sindacale di concessione del patrocinio è comunicato al soggetto richiedente e pubblicato all'Albo pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi, a cura dell'ufficio competente. Analogamente, è comunicato al richiedente l'eventuale diniego del patrocinio.

Il patrocinio può inoltre riguardare:

- la concessione gratuita di beni e servizi comunali compresi quelli detenuti in locazione o ad altro titolo, necessari alle attività, iniziative e manifestazioni patrocinate, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale per la concessione in uso locali e attrezzature comunali
- l'esclusione dei diritti sulle pubbliche affissioni, di canone per l'occupazione del suolo pubblico.

L'atto di concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione ad apporre su ogni mezzo di informazione, la dicitura "iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Torre de' Roveri" e lo stemma dell'Ente, nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni grafiche fornite dall'Ufficio comunale competente.

TITOLO III – ISTITUZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 14 – Oggetto e finalità

Il Comune di Torre de' Roveri, in attuazione del D.Lgs. 267 del 2000 e dello Statuto Comunale, al fine di valorizzare e favorire le libere forme associative, istituisce un Albo Comunale delle Associazioni, al fine di rilevare e censire le realtà operanti nel territorio comunale, che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo lo svolgimento senza scopo di lucro di attività e iniziative di utilità sociale nei settori già individuati agli articoli 1, 3 e 4 del presente regolamento.

L'albo prevede una sezione apposita per:

- associazioni culturali
- associazioni sportive dilettantistiche
- associazioni di volontariato
- comitati

Articolo 15 - Requisiti per l'iscrizione

Possono iscriversi all'Albo i soggetti che:

- Svolgano le proprie attività senza fini di lucro e perseguano finalità d'interesse collettivo.
- Siano costituite giuridicamente secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, ossia mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Abbiano la sede operativa nel Comune di Torre de' Roveri.

L'albo è tenuto presso l'Ufficio competente che ne cura la gestione e l'aggiornamento nelle modalità previste dal presente titolo.

L'albo, costantemente aggiornato, è un documento pubblico consultabile sul sito internet del Comune di Torre de' Roveri.

Articolo 16 - Modalità d'iscrizione

Per l'iscrizione all'albo delle Associazioni, le stesse devono indirizzare all'Ufficio protocollo del Comune di Torre de' Roveri, apposita domanda redatta mediante l'uso della modulistica predisposta dall'ufficio preposto per la cura dell'Albo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Copia autentica dell'atto costitutivo pubblico o della scrittura privata debitamente autenticata o registrata, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro.
- Copia autentica dello Statuto
- Relazione sull'attività svolta abitualmente.

L'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione dell'Albo, è disposta dall'Ufficio competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui, per l'espletamento dell'istruttoria, sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

Articolo 17 - Diniego e cancellazione

Il diniego d'iscrizione può essere disposto qualora non si ravvisino nella richiedente le caratteristiche di cui al presente titolo. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento il permanere dei requisiti richiesti all'atto d'iscrizione.

Le Associazioni sono cancellate dall'Albo in caso di perdita accertata dei requisiti di cui agli articoli 15 e 16. La cancellazione ha effetto dal momento in cui si verifica la perdita di detti requisiti.

La cancellazione può essere inoltre disposta su espressa richiesta del legale rappresentante dell'Associazione.

Del provvedimento d'iscrizione, diniego d'iscrizione e cancellazione deve essere data comunicazione formale al soggetto interessato.

Articolo 18 - Durata e rinnovo dell'iscrizione

L'iscrizione nell'Albo ha la durata di anni 3 a decorrere dalla data del provvedimento d'iscrizione. I successivi provvedimenti di conferma avranno anch'essi validità triennale.

Le Associazioni iscritte nell'Albo, devono presentare, almeno tre mesi prima della scadenza, espressa dichiarazione di conferma dell'iscrizione. Alla predetta dichiarazione dovrà essere allegata una relazione sull'attività svolta nel triennio, e copia della documentazione di cui agli artt. 15 e 16 qualora fossero intervenute modifiche. In mancanza della dichiarazione di conferma, l'Associazione è cancellata automaticamente dall'Albo.

Ciascuna forma associativa iscritta nell'albo è obbligata a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione d'iscrizione o di conferma.

Nel caso in cui sia modificato lo scopo sociale nel corso del triennio, è necessario effettuare una nuova iscrizione. La domanda di nuova iscrizione deve essere formulata in conformità a quanto previsto dal già citato articolo 15.

Articolo 19 - Sostegni economici

L'iscrizione all'Albo costituisce elemento essenziale per la concessione dei contribuiti di cui al titolo I e II da parte del Comune, compatibilmente con le risorse disponibili, per la realizzazione d'iniziative di interesse generale, di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.